

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione  
monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria

Pagliara

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44531/PC R.G. proposto dai  
sigg.ri: A ■■■■■ E ■■■■■, nato il 24 luglio 1953, A ■■■■■ A ■■■■■, nato  
l'11 giugno 1947, A ■■■■■ E ■■■■■, nato il 24 gennaio 1946, A ■■■■■  
G ■■■■■ E ■■■■■, nato il 15 febbraio 1936, A ■■■■■ M ■■■■■, nato il 30  
luglio 1932, A ■■■■■ F ■■■■■, nato il 2 gennaio 1944, A ■■■■■ L ■■■■■,  
nato il 1° aprile 1941, B ■■■■■ S ■■■■■, nato il 20 agosto 1937,  
B ■■■■■ A ■■■■■, nato il 12 dicembre 1928, B ■■■■■ C ■■■■■, nato l'8  
luglio 1947, B ■■■■■ V ■■■■■, nato il 24 ottobre 1943,  
B ■■■■■ M ■■■■■, nata il 22 maggio 1922, B ■■■■■ E ■■■■■, nata il 12  
settembre 1952, B ■■■■■ M ■■■■■ T ■■■■■, nata il 14 ottobre 1952,  
C ■■■■■ B ■■■■■, nata il 24 maggio 1934, C ■■■■■ V ■■■■■, nato il 18  
luglio 1940, C ■■■■■ V ■■■■■, nato l'8 maggio 1935, C ■■■■■ P ■■■■■,  
nato l'11 agosto 1952, C ■■■■■ G ■■■■■, nato il 14 luglio 1943, D ■■■■■  
U ■■■■■, nato il 14 marzo 1939, F ■■■■■ P ■■■■■, nato il 27 giugno  
1949, F ■■■■■ A ■■■■■, nato il 5 dicembre 1938, F ■■■■■ L ■■■■■, nato l'11

luglio 1946, F█████ A█████, nato il 6 dicembre 1945, F█████ N█████,  
nato il 16 aprile 1931, G█████ U█████, nato l'8 gennaio 1930,  
G█████ A█████, nata il 15 agosto 1944, G█████ D█████, nato il 2  
aprile 1938, G█████ E█████ nata il 19 ottobre 1934, G█████ S█████,  
nato il 27 settembre 1958, I█████ A█████, nato il 5 gennaio 1949, La  
G█████ G█████, nato il 5 aprile 1950, L█████ C█████, nato il 9  
gennaio 1939, L█████ P█████, nato l'8 settembre 1938, e  
L█████ F█████, nato il 26 maggio 1935; tutti rappresentati e difesi

dall'avv. Alessandro Ancarani ed elettivamente domiciliati presso il  
suo studio in Modena via Scarpa n. 6, contro l'INPS - Sede di Roma;

Uditi nella pubblica udienza del 30 novembre 2016, con l'assistenza  
del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l'avv. Alessandro Ancarani  
per i ricorrenti e l'avv. Mariateresa Nasso per l'INPS;

Visti gli atti di causa;

#### PREMESSO

- che secondo quanto esposto nel ricorso in epigrafe – depositato  
presso la Segreteria della Sezione il 25 maggio 2016 – i ricorrenti  
sono titolari di trattamento pensionistico a carico di INPS – Gestione  
ex INPDAP complessivamente superiore a tre volte il c.d. "minimo  
INPS";

- che nel rimandare integralmente, per il dettaglio dell'importo di detti  
trattamenti, ai rispettivi prospetti di pensione ed alla rispettiva  
documentazione reddituale, di cui si è fatta allegazione all'atto di  
gravame, si è rilevato come dai medesimi prospetti sia dato desumere  
che con la dicitura "applicazione sentenza 70/2015" ai ricorrenti siano

state, in realtà, attribuite le somme previste dall'applicazione del decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

- che ritenendo illegittimi sia il contenuto della normativa dianzi citata, sopravvenuta alla sentenza costituzionale n. 70/2015, che l'applicazione fattane dall'INPS, i ricorrenti diffidavano l'Istituto previdenziale "alla ricostruzione della posizione previdenziale degli arretrati derivanti da perequazione spettanti in conseguenza dell'intervento della sentenza della Costituzionale n. 70 del 30.4.2015", ricevendo, a riscontro di tali diffide, una "comunicazione standard" con la quale l'INPS ribadiva la correttezza del proprio operato;

- che ciò premesso, in punto di diritto si è fatto richiamo al principio di adeguamento delle pensioni al costo della vita indicato dal combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione, nonché alla giurisprudenza costituzionale in materia, tra cui le sentenze n. 30 del 23 gennaio 2004 e n. 316 del 3 novembre 2010 riguardanti l'individuazione, da parte del legislatore, dei meccanismi in grado di assicurare "la perdurante adeguatezza e sufficienza delle pensioni" e la determinazione della misura dei trattamenti di quiescenza e delle variazioni delle prestazioni, attraverso un bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e disponibilità finanziarie ed un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti anzidetti alle variazioni del costo della vita;

inoltre, nel ripercorrere la normativa attinente al sistema della

perequazione automatica delle pensioni, introdotto con l'art. 18 della legge n. 153 del 1969, è stato riportato il contenuto dispositivo dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici era riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

- che ricordate le ordinanze di rimessione delle questioni di costituzionalità relative alla norma sopra citata, è stata ampiamente illustrata, riportandone integralmente la parte conclusiva, la nota sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità del ripetuto art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1 l. 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento";

- che richiamato, poi, il sopravvenuto art. 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, si è rilevato che tale norma, ancorché dichiaratamente diretta a dare attuazione dei principi enunciati nella sentenza costituzionale n. 70/2015, in realtà "malcela" la reintroduzione degli stessi principi di incostituzionalità già censurati dalla Consulta;

- che è stata, quindi, dedotta l'illegittimità sia della norma stessa che dell'applicazione fattane dall'INPS, con richiamo della sua circolare n. 125 del 25 giugno 2015, integralmente riportata in ricorso, e del successivo messaggio 27 luglio 2015 n. 4993; si è sottolineato che l'applicazione della novità normativa costituita dal d.l. n. 65/2015 conduce a risultati economici pressoché sovrapponibili a quelli scaturenti dalla norma abrogata perché incostituzionale, così da far ritenere che siano stati valicati i limiti di proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, con conseguente pregiudizio del potere d'acquisto del trattamento stesso.

- che ribadite, al riguardo, le argomentazioni svolte nella ripetuta sentenza costituzionale n. 70/2015, a dimostrazione della fondatezza degli assunti illustrati sono state, altresì, richiamate le ordinanze del Tribunale di Brescia e del Tribunale di Palermo, rispettivamente datate 8 febbraio 2016 e 21 gennaio 2016, di rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità del comma 25 dell'art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in l. n. 214/2011, come novellato dall'art. 1 d.l. n. 65/2015 convertito con modificazioni in l. n. 109/2015;

- che si è chiesto, pertanto, a questa Corte di voler accogliere le seguenti conclusioni: "previa eventuale rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui in premessa applicate al calcolo perequativo delle pensioni erogate in favore dei ricorrenti, di cui al decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge

n. 214/2011 come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2015, poi convertito con la legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla G.U. n. 166 del 20 luglio 2015 che ha novellato il comma 25 dell'articolo 24, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 e ha aggiunto al medesimo articolo il comma 25 bis per contrasto con gli artt. 3, 36 comma 1, 38 comma 2, e 53 Cost., nonché con il combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e con il combinato disposto degli artt. 2, 23, 53 Cost.

Dichiararsi l'illegittimità del blocco e/o limitazione della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS per il periodo di previsione della norma e, per l'effetto, condannare l'ente previdenziale convenuto a riliquidare ai ricorrenti il trattamento pensionistico perequato ex legge n. 448/1998, art. 34, comma 1 ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi dal biennio 2012/2013, e/o la risultante del conguaglio tra quanto percepito per effetto dell'applicazione del decreto-legge n. 65 del 2015, poi convertito con la legge 17 luglio 2015, n. 109, ed il percipiendo spettante, tutto secondo quanto risulterà dalla CTU contabile disposta sulla documentazione reddituale prodotta, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo"; in via istruttoria, si è chiesto disporsi CTU contabile sulle spettanze descritte, in base alla documentazione reddituale allegata;

- che l'INPS si è costituito in giudizio a mezzo della propria Avvocatura con memoria presentata in data 16 novembre 2016;

- che in detta memoria si è precisato, anzitutto, che i ricorrenti, ad eccezione della sig.ra G■■■■ E■■■, sono tutti titolari di trattamento pensionistico di importo superiore a tre volte il minimo INPS;

si è poi esposto che ai ricorrenti titolari di trattamento pensionistico inferiore a sei volte il minimo INPS (A■■■■ F■■■, B■■■■ S■■■, B■■■ A■■■, B■■■ M■■■, B■■■ E■■■, B■■■ M■■■ T■■■, C■■■ B■■■, C■■■ V■■■, C■■■ P■■■, C■■■ G■■■, D■■■ U■■■, F■■■ P■■■, F■■■ A■■■, F■■■ N■■■, G■■■ U■■■, G■■■ A■■■, G■■■ D■■■, G■■■ S■■■, I■■■ A■■■, L■■■ C■■■, L■■■ P■■■, L■■■ F■■■) con la rata di agosto 2015, in

applicazione del d.l., n. 65/2015, convertito in l. n. 109/2015, sono stati corrisposti gli arretrati della perequazione sulla pensione in godimento nei limiti previsti dal suddetto d.l.; ai ricorrenti, invece, titolari di trattamento pensionistico superiore a sei volte il minimo INPS (A■■■■ E■■■, A■■■ A■■■, A■■■ E■■■, A■■■ G■■■ E■■■, A■■■ M■■■, A■■■ L■■■, B■■■ C■■■, B■■■ De C■■■ V■■■, C■■■ V■■■, F■■■ A■■■, F■■■ L■■■ L■■■ G■■■), sempre in applicazione del citato d.l. n. 65/2015, nulla è stato corrisposto;

- che tanto premesso, in via preliminare è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse con riferimento alla sig.ra G■■■■ E■■■, risultando, dalla documentazione prodotta, che la ricorrente è titolare di trattamento pensionistico di importo inferiore a tre volte il minimo INPS, e conseguentemente, poiché l'art. 24,

comma 25, del d.l. n. 201/2011 prevede la rivalutazione automatica nella misura del 100% esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il minimo anzidetto, la stessa non ha mai subito alcun blocco della perequazione sul trattamento in godimento;

- che senza recesso alcuno dalla superiore eccezione preliminare, nel merito si è rilevato che la questione oggetto di causa attiene al blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotto dall'art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, così come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 65/2015 convertito in l. n. 109/2015, evidenziandosi che l'azione dell'Istituto convenuto è stata pienamente legittima, avendo lo stesso agito sulla base delle norme di legge vigenti, e "tale circostanza non è contestata dai ricorrenti i quali non mettono in discussione l'interpretazione delle norme e la loro applicabilità ma ne contestano la legittimità costituzionale";

- che preso atto, quindi, che la questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio è già stata oggetto di esame da parte del Tribunale di Palermo, del Tribunale di Brescia e di questa stessa Corte adita, con conseguente rimessione della questione anzidetta alla Corte Costituzionale, è stata chiesta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Consulta;

- che comunque, entrando nel merito della controversia, si è sostenuto, previo richiamo della sentenza costituzionale n. 70 del 2015 e delle disposizioni di cui ai commi 25, 25-bis e 25-ter dell'art. 25 del d.l. n. 201/2011 (conv. con mod. in l. n. 204/2011), come

modificato dal d.l. n. 65/2015 (conv. con mod. in l. n. 109/2015), che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte ricorrente per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e del combinato disposto degli artt. 2, 23, 53 Cost., è priva di fondamento, in quanto "con le norme in contestazione il Legislatore, a differenza di quanto *ex adverso* esposto, non ha violato il giudicato della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale ma anzi ha dato attuazione ai principi dalla stessa sanciti";

- che a tale proposito, ampiamente riportata la parte "in diritto" della sopracitata pronuncia costituzionale, si è dedotto, in particolare, che nessuna violazione può essere rinvenuta degli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, all'uopo richiamandosi quanto affermato nella sentenza n. 186/2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia;

- che è stato, altresì, considerato che non sussiste nel nostro ordinamento un principio generale di affidamento sull'immutabilità del trattamento pensionistico né, nella specie, i titolari di trattamento pensionistico di importo elevato potrebbero dirsi privati delle risorse utili ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa;

- che si è, poi, evidenziato che le somme trattenute vengono riversate direttamente al sistema previdenziale al fine specifico di garantirne la sostenibilità, e l'aliquota contributiva viene parametrata agli importi percepiti, per cui si tratterebbe di "una prestazione di tipo patrimoniale, assimilabile, per certi versi, ad un contributo previdenziale, eccezionalmente e in via transitoria posto a carico dei

soggetti titolari di pensioni elevate e giustificato dalla particolare ed eccezionale situazione economico-finanziaria e dall'esigenza di assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale"; sul punto, si è inoltre osservato che già con sentenza n. 173 del 1986 la Corte Costituzionale ebbe ad affermare la piena legittimità costituzionale di un sistema previdenziale i cui costi, in attuazione del principio di solidarietà, possano in parte gravare sulla fiscalità generale e in parte sui contributi previdenziali versati solo da alcune categorie di soggetti, chiarendosi, nella citata sentenza, l'inesistenza di un rapporto di corrispettività tra i versamenti contributivi e la prestazione pensionistica, ed avendo la stessa Corte Costituzionale precisato che i parametri di cui all'art. 53 non operano in relazione ai contributi previdenziali, avendo questi natura di "prestazione patrimoniale diretta a concorrere agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori" (citt. Corte Costituzionale, sent. n. 178 dell'8 giugno 2000 e ord. n. 202 del 18 maggio 2006);

- che si è dunque rimarcato, con ulteriore testuale richiamo alle considerazioni svolte nella già citata sentenza n. 186/2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, che "...la sopravvenuta normativa del d.l. 21.5.2015 n. 65, conv.to in legge n.109 del 2015, rispetta gli artt. 3, 36 e 38 cost., ed anche l'art. 53 Cost, stante la ragionevolezza, proporzionalità e progressività della statuita mera sospensione, tra l'altro minimale e non lesiva del diritto ad una vita dignitosa, della perequazione nei confronti dei titolari dei migliori trattamenti previdenziali";

- che da ultimo si è precisato non esservi dubbio sull'applicabilità nella specie delle modifiche legislative di cui sopra, evidenziandosi, con rimando alla giurisprudenza costituzionale (citt. sent.ze n. 103/2013 e n. 264/2012), che i rapporti giuridici oggetto del presente giudizio non sono esauriti, né vi è alcuna questione di successione delle leggi nel tempo, in quanto le modifiche anzidette si riferiscono espressamente proprio al caso dei pensionati che, come i ricorrenti, abbiano maturato ratei nel 2012 e 2013;

- che conclusivamente si è chiesto di volere: 1) in via preliminare "accertare e dichiarare l'inammissibilità con riferimento alla ricorrente G■■■■ E■■■■ per carenza di interesse"; 2) in ogni caso, "nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e conseguentemente rigettarlo integralmente"; 3) in via gradata "disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, conv. con mod. in l. n. 214/2011, così come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 65/2015 conv. in l. n. 109/2015"; 4) in via subordinata, "nel caso di accoglimento del ricorso riconoscere il beneficio richiesto dal momento della decorrenza del trattamento pensionistico e previa detrazione di quanto già corrisposto a titolo di perequazione";

- che all'odierna pubblica udienza l'avv. Alessandro Ancarani, per i ricorrenti, e l'avv. Mariateresa Nasso, per l'INPS, hanno concordemente richiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità

della normativa in discussione;

#### RILEVATO e CONSIDERATO

che la Corte Costituzionale è stata investita delle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente sollevate da questa Sezione giurisdizionale (ordinanza n. 27/16/C del 10 marzo 2016), dal Tribunale di Milano (ordinanza del 30 aprile 2016), dal Tribunale di Brescia (ordinanza dell'8 febbraio 2016) e dal Tribunale di Palermo (ordinanza del 22 gennaio 2016) in relazione all'art. 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

#### RITENUTO

che, stanti la rilevanza e pregiudizialità, ai fini del decidere, delle promosse questioni di legittimità costituzionale della normativa sopra specificata, occorra sospendere il presente giudizio sino alla definizione delle questioni stesse ad opera del Giudice delle leggi, come peraltro espressamente richiesto dalle parti intervenute in udienza;

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione

monocratica, visto l'art. 295 c.p.c.

DISPONE

la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente sollevate da questa Sezione giurisdizionale con ordinanza n. 27/16/C del 10 marzo 2016, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 30 aprile 2016, dal Tribunale di Brescia con ordinanza dell'8 febbraio 2016 e dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 22 gennaio 2016, in relazione all'art. 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.

Resta sospesa e riservata ogni ulteriore decisione in rito, sul merito e sulle spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così provveduto in Bologna il 30 novembre 2016.

Il giudice

(Francesco Maria Pagliara)

f.to Francesco Maria Pagliara

Depositata in Segreteria il 22/12/2016

Per Il Direttore di Segreteria

(f.to Luca Cataldi)